

# FOCUS

## Norme&Tributi

# SUCCESSIONI E DONAZIONI GUIDA ALLA RIFORMA DELLE TASSE

Le regole in vigore da gennaio e il passaggio al nuovo regime. Dal trust con la scelta fra tassazione in entrata o in uscita a come cambia l'esenzione sulle quote di società

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole  
**24 ORE**

18/10/24

**IFOCUS DEL SOLE 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.27.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con Il Sole 24 ORE a €3,00 (Il focus del  
Sole €1,00 + Il Sole 24 ORE €2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,  
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 15 ottobre 2024



### IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Aliquote dal 4 all'8%  
in base al legame  
con il defunto

**A. Busani** p. 4

### PASSAGGI GENERAZIONALI

Agevolazione  
anche se l'impresa  
non è in esercizio

**T. Tassani** p. 5

### TRUST

Pagamento anticipato,  
rilevanti le categorie  
dei beneficiari

**A. Vasapolli** p. 11

### TERZO SETTORE

Gli Ets non sono  
obbligati in solido  
su quanto ricevono

**A. Sbardella e G. Sepio** p. 14

# Tassazione del trust/1

## Imposta sui trasferimenti gratuiti e alternativa al regime ordinario

Esclusi dal perimetro di applicazione i trust commerciali e i trust di scopo. Per i trustee obblighi sulle dichiarazioni di successione

Pagina a cura di  
**Andrea Vasapoli**

I Dlgs 139/2024 di riforma dell'imposta su successioni e donazioni, nel modificare e integrare il Dlgs 346/1990 (Tus) definisce, in via normativa, la rilevanza dell'istituto del trust ai fini di tale imposta con l'inserimento nel Tus di diverse disposizioni.

Dal punto di vista del presupposto impositivo, viene ridefinito l'ambito applicativo dell'imposta con la riformulazione dell'articolo 1, che ora recita che «[l]'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione».

La norma, quindi, menziona ora espressamente i trasferimenti derivanti da trust, che siano a titolo gratuito, come fattispecie legittimante l'imposizione. Non rientrano nel perimetro di applicazione dell'imposta i trust commerciali (ad esempio, i trust di garanzia o liquidatori) e i trust di scopo.

**Due regimi di tassazione**  
Con il nuovo comma 2-bis all'articolo 2 del Tus sono state definite le

regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione, delineando un regime che, per la relazione ministeriale di accompagnamento, vuole essere coerente con quello previsto dallo stesso articolo 2 per altri trasferimenti a causa di morte, per donazione o comunemente definito di «tassazione all'uscita», rappresenta il regime ordinario (si veda l'articolo sotto); l'altro, che è quello della cosiddetta tassazione all'entrata, rappresenta un regime speciale attivabile per opzione.

regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione, delineando un regime che, per la relazione ministeriale di accompagnamento, vuole essere coerente con quello previsto dallo stesso articolo 2 per altri trasferimenti a causa di morte, per donazione o comunemente definito di «tassazione all'uscita», rappresenta il regime ordinario (si veda l'articolo sotto); l'altro, che è quello della cosiddetta tassazione all'entrata, rappresenta un regime speciale attivabile per opzione.

Questo nuovo comma prevede che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta, invece, è dovuta limitatamente a beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Il legislatore delegato, come approfondito sotto e a pagina 11, con il nuovo articolo 4-bis ha altresì previsto due diversi regimi impositivi: uno, che è quello cor-

rentemente definito di «tassazione all'uscita», rappresenta il regime ordinario (si veda l'articolo sotto); l'altro, che è quello della cosiddetta tassazione all'entrata, rappresenta un regime speciale attivabile per opzione.

Con la modifica dell'articolo 28, comma 2, è stato espressamente previsto che i trustee, in caso di trust testamentario, sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, per i quali il termine di presentazione decorre, in base al novellato articolo 31, comma 2, lettera a), «dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina». Si porrà, quindi, la necessità di comprovare qual è la data in cui il trustee ha avuto notizia della nomina o dell'attribuzione patrimoniale.

**Ruolo dei trustee**

Il nuovo comma 1-bis dell'ar-

ticolo 55 include, inoltre, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti di istituzione e dotazione dei trust formati all'estero a favore di beneficiari in quel momento residenti nello Stato.

**Trasferimenti da trust**

Il novellato articolo 56 del Tus, infine, che recepisce la disciplina di aliquote e franchigie precedentemente regolamentate nell'articolo 2, comma 49 del Dl 262/2006, coerentemente con il nuovo impianto complessivo della norma richiama, tra gli atti soggetti all'imposta anche i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione, per i quali ovviamente si realizzi il presupposto legittimante l'imposizione ed esclusi quelli relativi a beni e diritti per i quali si è scelto il regime della «tassazione all'entrata». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Tassati in via ordinaria i trasferimenti ai beneficiari

**I dettagli delle novità**

Sono rilevanti anche le donazioni informali

Il legislatore delegato ha disciplinato in via normativa la rilevanza dell'istituto del trust ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione in coerenza con l'assetto interpretativo al quale, a partire dal 2019, era stabilmente giunta la giurisprudenza tributaria della Suprema corte. E da ultimo, con la circolare 34/2022, la stessa agenzia delle Entrate.

**Le novità dell'articolo 4-bis**

Nel Tus viene, quindi, inserito il nuovo articolo 4-bis, il quale al comma 1 prevede che, ai fini

dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, i trust (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano «ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari», come di norma accade nei trust familiari e per il passaggio generazionale. Questo articolo prevede altresì che, in via ordinaria, l'imposta trovi applicazione «al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari».

Il comma 1 del nuovo articolo 4-bis individua:

- nell'arricchimento gratuito dei beneficiari il presupposto che legittima l'imposizione;
- nel trasferimento «finale» dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari il momento in cui l'imposta trova applicazione (cosiddetto regime del-

la «tassazione all'uscita»).

Il fatto che sia stato chiarito che l'imposta trova applicazione solo nel caso in cui il trasferimento dal trust ai beneficiari comporti un arricchimento gratuito di questi ultimi fa chiarezza definitiva sul fatto che quando il beneficiario è lo stesso disponente i trasferimenti a suo favore sono fiscalmente irrilevanti.

L'atto istitutivo del trust sconta l'imposta di registro in misura fissa e questa imposta è applicabile anche agli atti dispositivi di beni e diritti dal disponente al trustee soggetti a registrazione. Se oggetto di trasferimento al trustee sono diritti reali immobiliari, l'imposta ipotecaria e catastale deve anch'essa

essere assolta in misura fissa.

Quello che rileva ai fini dell'imposizione è il trasferimento gratuito di beni e diritti dal trustee a un beneficiario (diverso dal disponente) e questo a prescindere dalle modalità con le quali il trasferimento è realizzato.

Hanno rilievo, quindi, non solo gli atti di trasferimento soggetti a registrazione ma anche tutte le cosiddette «donazioni informali», che concretizzano un trasferimento diretto e finale dal trustee a un beneficiario, come l'esecuzione di un bonifico bancario, un pagamento a mezzo di un assegno, il trasferimento di un dossier titoli.

È il beneficiario il soggetto passivo dell'imposta ed è lui che, ricevuta l'attribuzione dal

trustee, deve provvedere ad autoliquidazione e pagamento della stessa denunciando il trasferimento nel termine di 30 giorni, in base al novellato articolo 19 del Dpr 131/1986. Nel caso in cui sia il trustee a farsi carico del pagamento dell'imposta si deve considerare che questo pagamento rappresenta a sua volta un'ulteriore attribuzione per i beneficiari.

Ai fini della liquidazione dell'imposta, il comma 2 del nuovo articolo 4-bis prevede che aliquote e franchigie disposte dall'articolo 7 e dall'articolo 56 del Tus si applicano in base al rapporto di coniugio o parentela esistente tra disponente e beneficiario al momento dell'attribuzione patrimoniale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Rischio scarsa convenienza**  
Il "difetto" della tassazione all'entrata per il contribuente consiste nel fatto di anticipare il pagamento di un'imposta – e i

relativi effettivi collegati, come il consumo delle franchigie – che, in futuro, potrebbe non essere dovuta o essere dovuta in misura minore.

# Tassazione del trust/2

## Pagamento anticipato, sono rilevanti le categorie dei beneficiari

La tassazione all'entrata permette allo Stato di incassare subito e al contribuente di evitare incertezze per eventuali futuri cambi di regole

Pagina a cura di  
**Andrea Vasapoli**

Una novità significativa recata dalla riforma del Tus, effettuata con il Dlg 139/2024, è rappresentata, per i trust che «determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari», dalla possibilità di anticipare la tassazione al momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee. Tale regime è noto come *tassazione all'entrata*. Tale possibilità si contrappone al regime di tassazione ordinaria delle attribuzioni patrimoniali da trust (*tassazione all'uscita*), disciplinata dal nuovo articolo 4-bis, comma 1, Tus, che trova applicazione «al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari».

La possibilità di scegliere il regime della tassazione all'entrata è prevista dal terzo comma dell'articolo 4-bis, il quale prevede che il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento. Se il disponente, o il trustee, opta per il regime di tassazione all'entrata, la base imponibile, nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione.

Si tratta di una previsione che persegue il soddisfacimento di un duplice contrapposto interesse:

- quello dello Stato di incas-

sare subito l'imposta, per la quale l'ordinario presupposto di debenza potrebbe realizzarsi anche moltissimo tempo dopo o non realizzarsi mai;

- quello del contribuente di assolvere l'imposizione secondo regole conosciute, evitando, così, l'incertezza di future modifiche normative.

Per il contribuente il "prezzo" di tale scelta è l'anticipazione del pagamento dell'imposta e degli altri effetti che ne conseguono, come il consumo delle franchigie, e il fatto di sostenere tale onere quando, in taluni casi, potrebbe capitare che, in futuro, l'imposta non risulti dovuta oppure che sia dovuta in misura inferiore.

Il presupposto implicito che sottostà alla possibilità offerta al disponente di optare per la corresponsione dell'imposta in occasione del conferimento dei beni e dei diritti è la facoltà che gli viene concessa di fare assumere rilevanza a un diverso presupposto legittimante l'imposizione: non più l'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, bensì il loro potenziale arricchimento gratuito prospettico, le cui condizioni di possibile futura concretiz-

zazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee.

Mentre nel regime di tassazione all'uscita l'imposta è dovuta al momento di effettivo trasferimento del patrimonio ai beneficiari (per cui è possibile individuare con esattezza cosa va a chi e, quindi, l'aliquota e la franchigia applicabili), nel regime di tassazione all'entrata l'imposta deve essere corrisposta prima di sapere a quali beneficiari e per che parte sarà effettivamente trasferito il patrimonio istituito in trust dal disponente.

Ne consegue che, per determinare le aliquote e le franchigie applicabili, assumono rilievo le categorie di beneficiari, come risultanti dall'atto istitutivo o, comunque, da altro atto antecedente il trasferimento dal disponente al trustee, dovendosi intendere per categorie quelle individuate dai novellati articoli 7 e 56 del Tus:

- a) coniuge e parenti in linea retta;
- b) fratelli e sorelle;
- c) altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- d) altri soggetti.

La norma prevede, inoltre, che:

- nel caso in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie;
- nel caso di assolvimento dell'imposta all'entrata, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria, per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata, non sono soggetti all'imposta;
- in nessun caso si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta all'entrata dal disponente o dal trustee. ●

## Dubbi su franchigie e trasferimenti

**I punti da chiarire**  
Tempi lunghi per prassi, dottrina e giurisprudenza

La previsione normativa che disciplina il nuovo regime opzionale di tassazione del trust all'entrata ha innumerevoli problematiche interpretative. Solo alcune di esse potranno essere colmate con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che, in base al comma 4 dell'articolo 4-bis del Tus, dovrà stabilire le modalità attuative delle disposizioni di tale articolo.

Ad esempio, da un punto di vista letterale la norma utilizza una terminologia (opzione per la «corresponsione dell'imposta» in via anticipata) che induce a pensare che l'opzione possa essere esercitata se ne consegue un pagamento di imposta. Una simile interpretazione meramente letterale, tuttavia, si porrebbe in contrasto con la ratio della norma, la cui interpretazione logica porta a ritenere che per «corresponsione dell'imposta» debba intendersi «assoggettamento a imposizione», applicando tutte le disposizioni della legge (ivi incluso, a titolo di esempio, il mero consumo delle franchigie).

Un altro dei molti aspetti che dovranno essere chiariti è quello relativo alle modalità di consumo delle franchigie. Si ipotizzi, ad esempio, che il trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee sia di importo tale da

non saturare tutte le franchigie disponibili per i beneficiari del trust. Come verranno consumate le franchigie di ciascuno di essi? Sarà il disponente a decidere quali franchigie usare e per quale importo? Ovvero tutte le franchigie dei beneficiari devono essere proporzionalmente utilizzate?

E inoltre, cosa succede se i beneficiari appartengono a diverse categorie? Il fatto che sia espressamente previsto che non sono soggetti all'imposta solo i successivi trasferimenti a beneficiari appartenenti alla medesima categoria, per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata, induce a pensare che, in sede di assolvimento dell'imposta, sia possibile segmentare il patrimonio istituito in trust in quote teoriche idealmente ripartite tra le diverse categorie di beneficiari.

Ed ancora, cosa succede se il patrimonio viene trasferito a beneficiari di categoria diversa da quella per cui è stata corrisposta l'imposta, che tuttavia appartengono a una categoria che si caratterizza per un'aliquota minore o una franchigia maggiore?

Il regime di tassazione all'entrata presenta un'infinità di problematiche che non trovano immediata risoluzione nella legge, per cui la sua applicazione richiederà una lunga (e si auspica poco controversa) opera di interpretazione da parte della dottrina, della prassi e della giurisprudenza. ●

### Se non c'è la classificazione

Quando non si può individuare la categoria cui appartiene un beneficiario, gli si applica l'aliquota più elevata e non gli spettano franchigie